FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO

Roma, 23/11/2021
prot.n. 2911

Ai Comitati e Delegazioni
della F.I.P.M

A Tutte le A.S.A.

Oggetto: Regolamento Sanitario F.I.P.M.

Con la presente si comunica che il C.O.N.I., con delibera nr. 381 del 18 novembre u.s., ha approvato il Regolamento Sanitario deliberato dalla F.I.P.M. in data 28 settembre 2021.

Si trasmette pertanto, in allegato, il suddetto Regolamento, con preghiera di darne ampia diffusione tra i vostri associati.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo de' Liguori Carino

Via Vitorchiano 113/115 - 00189 ROMA - Tel. 06.91516800 - Fax 06.91516825
C.F. 97015820588 - P.I. 04257001000

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 381 del 18 NOV. 2021

Oggetto: **Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM)** – approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Sanitario, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto del CONI.

Esecuzione: D2

Conoscenza:

Consegnata il:

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Deliberazione n. 381

Riunione del 18 NOV. 2021

VISTI lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Pentathlon Moderno;

VISTA la nota prot. n. 2172 del 1° ottobre 2021 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario, deliberato dal Consiglio federale con provvedimento n. 76 del 4 marzo 2021 ed emendato, conformemente ai rilievi del CONI, dal Consiglio medesimo con delibera n. 289 del 28 settembre 2021;

RILEVATO che il testo della suddetta normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto e al Regolamento Sanitario del CONI, allo Statuto e al Regolamento Organico federale, ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI, del Regolamento Sanitario della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, deliberato dal Consiglio federale con provvedimento n. 76 del 4 marzo 2021 ed emendato, conformemente ai rilievi del CONI, dal Consiglio medesimo con delibera n. 289 del 28 settembre 2021.
Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Allegato n.....
Deliberazione n. 381
Riunione del 18 NOV. 2021

REGOLAMENTO SANITARIO

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto della normativa Nazionale e Regionale, delle disposizioni del CIO, del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

La tutela della salute degli atleti riguarda qualsiasi forma di intervento o di attività finalizzati a preservare ed a mantenere l'integrità biologica dell'individuo.

ART. 1 - STRUTTURA

Il Settore Sanitario Federale è costituito da:

- la Commissione Medica Federale
- il Medico Federale
- i Medici Addetti alle Squadre Nazionali
- i Medici Sociali
- il Personale Parasanitario

Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla Federazione e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o sanzioni per fatti di doping.

ART. 2 - COMMISSIONE MEDICA FEDERALE

La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente, che è il Medico Federale, specialista in Medicina dello sport e tesserato alla FMSI, e da un numero di altri 4 membri, di cui uno assume le funzioni di Segretario, scelti tra specialisti in Medicina dello sport, tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.

La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.

La *Commissione Medica Federale*:

- coordina l'attività del Settore Sanitario Federale;
- predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
- svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

- fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
- propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
- individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva federale;
- promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
- rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico sportive.

La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione aspecifiche problematiche.

ART. 3 - MEDICO FEDERALE E MEDICI ADDETTI ALLE SQUADRE NAZIONALI

Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello sport e tesserati alla FMSI, e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico. Decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Il *Medico Federale*:

- è Presidente della Commissione Medica Federale;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Federale e della Commissione Tecnica Federale;
- dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale e olimpico;
- dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale e olimpico;
- programma valutazioni medico-funzionali sugli atleti e si correla coi preparatori fisici delle squadre nazionali, valutando i programmi di allenamento in funzione della tutela della salute degli atleti stessi;
- verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale e olimpico;
- promuove iniziative di informazione e prevenzione del doping per atleti di interesse nazionale e olimpico;
- coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Addetti alle Squadre Nazionali e dei Medici Fiduciari regionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
- organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione e in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto indispensabile allo svolgimento dei suddetti impegni;
- si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo la legge, relative ad atleti di interesse nazionale e olimpico;
- può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

I Medici Addetti alle Squadre Nazionali, designati dal Medico Federale tra gli specialisti in Medicina dello Sport, iscritti alla FMSI, sono nominati annualmente dal Consiglio Federale.

I *Medici Addetti alle Squadre Nazionali*:

- effettuano attività di consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
- prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;
- partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali su atleti di interesse nazionale e olimpico;
- forniscono agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche e antidoping;
- si correlano con il Medico Federale e, ove necessario, con i Medici societari e/o di fiducia degli atleti;
- possono avvalersi, in accordo con il Medico Federale, della collaborazione e/o consulenza di medici esterni, tesserati alla FMSI, sia per fornire assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali sia per l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali su problematiche specifiche.

ART. 4 - MEDICI SOCIALI

I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, tra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in Medicina dello sport.

Il *Medico Sociale*:

- vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
- si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

ART. 5 - SETTORE PARASANITARIO

Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).

Sono designati rispettivamente:

- dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali;
- dal Medico Regionale per l'attività del Comitato Regionale;
- dal Medico Societario per le attività societarie.

ART. 6 - OBBLIGHI E DISPOSIZIONI

Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:

- devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

- devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza;
- sono tenuti al rispetto dello Statuto e le norme federali;
- si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping nazionali e internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati;
- rispondono del loro operato alla Commissione Medica Federale ed al Consiglio Federale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 24/04/2013 del Ministero della Salute, è obbligo per le Società sportive dilettantistiche (di cui al coma 17 dell'art. 90 della Legge 27/12/2002, n° 289 e successive modifiche e integrazioni) di codesta Federazione di dotarsi di defibrillatori semiautomatici (fanno eccezione le Società sportive che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio).

L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 5 del Decreto 24/04/2013, è a carico delle Società. Le Società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione di quanto indicato nel Decreto. Le Società sportive o associate possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione. Le Società sportive dovranno garantire la presenza di personale adeguatamente formato e pronto a intervenire.

ART. 7 - ADEMPIMENTI DEI TESSERATI

Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle normative Nazionali e Regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti e alla loro periodicità.

Il Presidente della Società sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente, e che la relativa certificazione è conservata presso la Società.

ART. 8 – CLASSIFICAZIONE ATTIVITÀ NON AGONISTICA - AGONISTICA

Ai fini e per gli effetti del D.M. 18/02/1982, per la Federazione Pentathlon Moderno sono da considerarsi agonisti gli atleti che abbiano compiuto il 11° anno di età.

Coloro che intendono tesserarsi alla F.I.P.M. e non abbiano compiuto il 11° anno di età, ogni anno, prima del tesseramento o del rinnovo della tessera, devono sottoporsi agli accertamenti indicati dall'art. 9 e risultare idonei.

Gli atleti, al raggiungimento del 11° anno di età (anagrafica) rientrano nell'attività sportiva agonistica, nel rispetto delle normative in tema di età di inizio dell'attività agonistica, e sono tenuti ad ottemperare immediatamente a quanto previsto dall'art. 10 e 11.

ART. 9 – IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Tutti coloro che intendono svolgere l'attività sportiva non agonistica del Pentathlon Moderno, per essere tesserati devono risultare idonei alla visita medica effettuata secondo quanto disposto dal seguente art. 15. La certificazione, rilasciata all'atto della visita medica, deve essere redatta in conformità al Modello previsto dal D.M. 24/04/2013 e deve essere conservata in originale agli atti delle Società per due anni.

ART. 10 – IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA

È considerata attività sportiva agonistica l'attività organizzata dalla F.I.P.M. per atleti che appartengono alle seguenti categorie:

- Esordienti B
- Esordienti A
- Ragazzi
- Allievi
- Juniores
- Seniores
- Master (uomini oltre 40 anni; donne oltre 35 anni)

che partecipano a manifestazioni organizzate o approvate dalla F.I.P.M. o dai suoi Organi Periferici.

Gli atleti debbono sottoporsi agli accertamenti previsti dal seguente art. 11 e risultare idonei, ad eccezione dei tesserati per la scuola nuoto e per i Centri di Avviamento Sportivo (CAS) e dei partecipanti alle fasi comunali, provinciali, regionali o interregionali dei Giochi della Gioventù per le varie discipline del Pentathlon Moderno.

La certificazione rilasciata per svolgere l'attività agonistica deve essere conservata agli atti della Società di appartenenza per cinque anni.

Per coloro che appartengono alle seguenti categorie:

- Pulcini
- Minicuccioli
- Cuccioli

si fa riferimento al precedente art. 9.

ART. 11 – VISITE MEDICHE PER SVOLGERE ATTIVITÀ AGONISTICA

Coloro che intendano svolgere attività agonistica organizzata dalla F.I.P.M. per essere tesserati devono risultare idonei alla visita medica dopo essersi sottoposti a:

1. Visita clinica generale;
2. Esame completo delle urine;
3. Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo I.R.I.;
4. Spirometria con rilievo dei seguenti parametri: capacità vitale, volume respiratorio massimo al secondo, indice di Tiffenau, massima ventilazione volontaria;

ART. 12 – ACCERTAMENTI CLINICI

La visita clinica generale deve comprendere:

- Anamnesi;
- Determinazione del peso corporeo e della statura;

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

- Esame obiettivo con particolare riguardo all'apparato locomotore;
- Esame generale dell'acuità visiva;
- Rilievo della percezione della voce sussurrata a mt. 4 di distanza;
- Esame generico neurologico.

ART. 13 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI CLINICI

Qualora sorgano dubbi sull'effettiva idoneità alla pratica sportiva del soggetto sottoposto a visita clinica, il medico ha la facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali.

Ogni tesserato che subisca un trauma cranico deve sospendere l'attività sportiva e sottoporsi a visita di controllo prima di riprendere detta attività.

ART. 14 – ACCERTAMENTI CLINICI PER ATTIVITÀ SPORTIVA MASTER

Ai fini del loro tesseramento, tutti gli atleti che abbiano compiuto il 35º anno per le donne ed il 40° anno per gli uomini che intendano svolgere attività sportiva agonistica, in aggiunta agli accertamenti medici previsti dai precedenti art. 11 e 12, per ottenere l'idoneità alla pratica sportiva debbono sottoporsi ai seguenti esami clinici:

- Visita cardiologica;
- Test massimale al cicloegometro.

ART. 15 – RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI IDONEITÀ

I certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica sono rilasciati dai medici specialisti in Medicina dello sport pubblici e privati autorizzati, convenzionati o accreditati secondo quanto previsto in materia dalle leggi Regionali.

La certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica deve essere redatta in conformità al modello previsto dal D.M. 18/02/1982 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi della vigente legislazione statale e normativa sportiva la certificazione di tipo non agonistico è rilasciata dai medici di Medicina Generale e dai medici specialisti Pediatri di libera scelta (esclusivamente per i propri assistiti), dai medici specialisti in Medicina dello sport e dai medici autorizzati dalla Federazione Medico Sportiva Italiana.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ AFFILIATE ALLA F.I.P.M.

Le società affiliate alla F.I.P.M. sono tenute, sotto responsabilità civile, penale e sportiva del proprio Presidente, al rispetto delle seguenti disposizioni:

- Ottemperare alle norme del presente Regolamento ed alle leggi dello Stato che ad esse presiedono, specie per quanto riguarda gli accertamenti sanitari iniziali e i controlli periodici di idoneità;
- Conservare ai propri atti in originale il certificato di idoneità alla pratica sportiva e la inerente documentazione relativa a tutti i propri atleti;
- Impegnarsi ad esibire e/o inviare tempestivamente la predetta documentazione, in originale o in fotocopia autenticata, alla F.I.P.M. su richiesta della stessa.

Con il tesseramento l'atleta autorizza automaticamente, senza alcuna condizione, la propria Società ad esibire e/o trasmettere alla F.I.P.M. la documentazione sanitaria relativa alla propria idoneità qualora la F.I.P.M. lo richieda.